

COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

ALLEGATO AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2023

ART. 1

Disposizioni generali per la costituzione del fondo delle risorse decentrate

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

2. La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento indicate al comma 3 e seguenti dello stesso art. 67 del CCNL del 21/02/2018.

3. Con la sottoscrizione del CCNL del 16/11/2022 relativo al triennio 2019/2021, la disciplina richiamata ai commi precedenti è stata sostituita dall'art. 79 del medesimo CCNL. Ai sensi del comma 7 dell'art. 79 del nuovo CCNL, la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applica dall'anno 2023; dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.

4. L'art. 79 del CCNL del 22/11/2022 ha confermato le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate, già costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) La prima, costituita nel rispetto del comma 1 e ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dal comma 1 e comma 2 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 e le risorse indicate alle lettere b) - c) - d) del medesimo comma 1, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
- b) Nella parte stabile del fondo, a partire dal 1° Aprile 2023, data dell'entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui all'art. 13 del nuovo CCNL, confluiscono le risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 del CCNL 16/11/2022.
- c) La seconda, costituita nel rispetto del comma 2, del comma 3 e comma 5, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

ART. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) e alla lettera b), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2023
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 - 2021 - Comma 1	
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 26.059,00
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 2 CCNL 21/05/2018	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 19)	€ 416,00
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 741,68
Lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 1.976,52

Cisco F. P. M. A.

gh

©

Lettera b) - Risorse per le unità di personale in organico	
Risorse per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;	€ 422,50
Lettera c) - Risorse per incremento dotazioni organiche	
Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. In tale ambito rientrano le risorse da inserire nella parte stabile del fondo in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, in caso di incremento del personale rispetto all'organico registrato alla data del 31/12/2018;	
Lettera c) - Risorse per incremento stipendi tabellari	
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 922,10
TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 30.537,80

ART. 3	
Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022	
1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili" può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.	
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:	
FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B	
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 2	Anno 2023
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 3 CCNL 21/05/2018	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Lettera b) - Risorse destinate alla performance organizzativa e individuale (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	
Integrazione della componente variabile fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Integrazione pari allo 0,80% del monte salari anno 1997.	€ 3.486,52
Lettera c) - Risorse destinate al finanziamento di funzioni connesse a scelte organizzative e gestionali dell'Ente (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	
Lettera d) - Economie fondo lavoro straordinario	
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 3	
ANNO 2023 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, determinate in un importo complessivo pari ad € 569,79, sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo delle risorse decentrate relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6 nel medesimo anno.	€ 268,26
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 5	
ANNO 2022 - Fondo una tantum destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative	€ 268,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 - 2021 - Comma 5	
Risorse per un importo, su base annua e con decorrenza dal 1° Gennaio 2021, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;	
ANNO 2021 - IMPORTO UNA TANTUM NELLE RISORSE VARIABILI	€ 422,50
ANNO 2022 - IMPORTO UNA TANTUM NELLE RISORSE VARIABILI	€ 422,50
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo 2019 - 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 0,00
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 4.868,04

PROSPETTO GENERALE

TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 30.537,80
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 4.868,04
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 35.405,84

ART. 4

Lavoro straordinario

- Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, l'Ente, annualmente, procede alla determinazione del fondo destinato al lavoro straordinario, che, in base alla disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL del 01.04.1999 e a seguito riduzione del 3% operata ai sensi del comma 4 dello stesso art. 14, risulta quantificato in un importo fisso pari ad **€ 4.554,00**
- Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione di tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
- La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore.
- Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

ART. 5

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
- Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.
- In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
- Su tale materia, si segnala che il comma 6 dell'articolo 79 dell'ipotesi di contratto ricorda che *"la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge"*.
- La R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'"*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*", come definito dal CCNL di comparto, all'"*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*", a carico del bilancio dell'ente e all'"*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*", come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;
- Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2023, come di seguito si riporta:

Uu Uu

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Totale fondo risorse decentrate 2016 al netto delle risorse neutre	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Incremento fondo ex art. 1, comma 604, del legge n. 234/2021	Fondo da considerare per la riduzione
€ 35.599,47	€ 4.554,00	€ 40.014,00	€ 1.139,58	€ 81.307,05

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2023 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2023	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 30.537,80	€ 0,00	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 416,00	Art. 67, comma 2 - lettera a) - del CCNL 21.05.2018
		€ 741,68	Art. 67, comma 2 - lettera b) - del CCNL 21.05.2018
		€ 422,50	Art. 79, comma 1 - lettera b) - del CCNL 16.11.2022
		€ 922,10	Art. 79, comma 1 - lettera d) - del CCNL 16.11.2022
			Art. 79, comma 1-bis - del CCNL 16.11.2022
FONDO VARIABILI	€ 4.868,04	€ 0,00	Art. 79, comma 2 - lettera d) - del CCNL 16.11.2022
		€ 845,00	Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2023 - Anno 2021 - Anno 2022
		€ 0,00	Risorse rilevazioni ISTAT art. 70-ter del CCNL 21/05/2018
		€ 0,00	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023	€ 35.405,84	€ 3.347,28	€ 32.058,56

8. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate 2023 soggette al limite	Fondo lavoro straordinario	Fondo elevate qualificazioni	Fondo E.Q. ex art. 79 comma 3	Fondo da considerare per la riduzione
€ 32.058,56	€ 4.554,00	€ 40.014,00	€ 603,05	€ 77.229,61

9. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

10. Pertanto, per l'anno 2023, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene confermato nell'importo complessivo pari ad € 35.405,84 comprensivo delle risorse neutre non soggette al limite di spesa ex art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017.

11. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 3 del CCNL 2022 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione viene rideterminato in un importo di € 40.617,05

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

ART. 6

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16/11/2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2022 - Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL del 21/05/2018 sono interamente a carico del fondo "risorse stabili".

de ef

uu

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 79, comma 1 - lettera d), del CCNL del 16/11/2022. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

A decorrere dal 1° Aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 del nuovo CCNL, il predetto fondo delle risorse stabili è integrato dalle risorse, già a carico del bilancio dell'Ente, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate in base alla previgente disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL 2016/2018, a carico del fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2023, ammontano a complessive **€ 14.608,41**

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento dei differenziali stipendiali da effettuare nell'anno 2023 - Art. 14 del CCNL 16/11/2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni economiche all'interno delle Aree con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso dei requisiti definiti dal CCDI di parte normativa.

Per l'anno 2023, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica all'interno delle Aree per i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, nella misura di seguito indicata:

AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI
PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI	1	0	1	0	0
DIFFERENZIALI STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	1	0	1	0	0
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI	1.600,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €

Per il finanziamento delle progressioni economiche previste con il presente accordo si procede alla costituzione di apposito fondo, prelevate dalle risorse stabili, per un importo di **€ 2.350,00**

Le parti si danno atto che le risorse destinate alle progressioni economiche per l'anno 2023 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina contenuta nel TITOLO II del CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal TITOLO II del CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2023. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Per l'anno 2023 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 3.493,20**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 35.405,84
Finanziamento degli istituti stabili	€ 20.451,61
Fondo disponibile risorse decentrate 2023	€ 14.954,23

ART. 7

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

U U

dm

1. A seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissi e continuativi, il fondo disponibile comprensivo delle restanti risorse stabili e delle "risorse decentrate variabili", viene rideterminato in un importo di **€ 14.954,23**
2. Il predetto fondo è destinato al finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.
3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2023
Art. 80 del CCNL 16.11.2022 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della performance organizzativa e individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 1.314,23
Lettera b): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16.11.2022	€ 4.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 16.11.2022	€ 3.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022	€ 3.640,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16.11.2022	€ 3.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI	€ 14.954,23

ART. 8

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▶ Agenti di Polizia locale

Risorse necessarie Totale € 4.000,00

2. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle nuove Aree di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale delle Aree, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del predetto CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

u u

du

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2023/2025.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 3.000,00

3. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

In prima applicazione la predetta indennità parte da un importo di € 2,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando la presenza in servizio di n. 5 unità su 300 giorni di servizio effettivo durante l'anno.

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 del CCDI di parte normativa 2023/2025, come diseguito indicato:

Peso delle 3 casuali	Misura delle Indennità
DA 15 A 20 PUNTI	4
DA 12 A 15 PUNTI	3
DA 8 A 11 PUNTI	2

Risorse necessarie Totale € 3.640,00

4. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 assegnati all'area di vigilanza che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 3.000,00

5. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 - lettera a) e b) - del CCNL del 16/11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 1.314,23 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.

b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante mediante confronto ex art. 5 del CCNL 16/11/2022 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 46 del 30/04/2019.

c) La corresponsione degli incentivi avviene in base piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di servizio, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.

d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive Aree di inquadramento, secondo i criteri inseriti nel sistema di valutazione vigente nell'Ente.

e) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il Responsabile del Settore, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;

Al Lt

Oh

Oh

f) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;

h) Si concorda che, a conclusione del procedimento di valutazione, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, per un numero complessivo non superiore al 40%, è attribuita una maggiorazione del premio individuale in misura pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale sulla base del procedimento valutativo

i) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

ART. 9

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il _____

